

Donne nelle istituzioni: i primi 70 anni. Il femminile in magistratura

di Carla Lendaro

1. Sono passati settanta anni dal voto delle donne ma anche più di cento dalla sentenza della Corte di appello di Ancona del 25.6.2006 (rel. L. Mortara) che ritenne infondato l'appello del Procuratore del Re del Tribunale di Ancona contro la delibera di 'iscrizione nelle liste elettorali' di dieci maestre marchigiane.

La sentenza affermava che tutti i regnicoli - quali allora eravamo- di fronte alla legge erano uguali e godevano di diritto elettorale, un 'diritto politico' loro spettante in difetto di espressa eccezione e che non poteva essere desunto dal silenzio della legge, ma poteva essere escluso solo se il legislatore lo avesse espressamente sancito, come nel caso del voto amministrativo, dal quale le donne erano escluse in base a quanto previsto dall'art. 26 della legge n. 2248 del 1865 e dall'art. 22 del R.D. n. 164 del 1898.

Tale coraggiosa ed avveniristica decisione venne cassata dalla S.C. che, con la sentenza del 4-15.12.1906, affermò che il diritto di elettorato delle donne trovava un ostacolo proprio nelle eccezioni dettate dalla legge (art. 24 dello Statuto), le quali ricomprendevano non solo quanto espressamente disposto ma anche quanto fosse desumibile dalle regole fondanti la legislazione in materia di pubblico diritto, cosicchè occorreva uno specifico intervento legislativo per rimuovere tale ostacolo.

Un rimedio che venne trovato cinquanta anni dopo, nel 1946 (mezzo secolo dopo) ... e a centocinquanta anni circa dalla '*Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina*' di Olympe de Gouges che nel 1791, con lungimiranza, aveva affermato "...*Questa rivoluzione avrà effetto solo quando tutte le donne diventeranno pienamente consapevoli della loro deplorabile condizione, dei diritti che hanno perso nella società...*", una consapevolezza tuttora non sempre raggiunta neppure in questo inizio di secondo millennio.

Sull'onda della rivoluzione francese e dei proclamati principi di libertà e di uguaglianza, Olympe modificò dunque in chiave 'di genere' la '*Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*', innovando ad es. l'art. 1, che proclamava: "*Gli uomini nascono e rimangono liberi nei*

diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune” in “Le donne nascono libere e rimangono uguali all'uomo nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune”.

Ancora, nel post-scriptum della dichiarazione, Olympe de Gouges invitò le donne a superare tutte le barriere contro cui si scontravano ed a riflettere che era in loro potere superarle *‘anche per il progresso della società’*; venne ghigliottinata tre anni dopo, allorché salì al potere Robespierre ed iniziò la nuova fase rivoluzionaria del terrore, ma il suo ricordo e le sue parole non sono state cancellate. Sono parole che pesano tuttora.

La lunga storia delle donne è, peraltro, fatta di passi in avanti e di tanti passi indietro.

Lo è stato anche per il voto delle donne.

Prima dell'Unità di Italia in Lombardia, sotto la dominazione austriaca, le donne benestanti ed amministratrici potevano esprimere la loro preferenza elettorale a livello locale attraverso un tutore e in alcuni casi potevano anche essere elette, mentre in Toscana e Veneto le donne partecipavano al voto alle elezioni di politica locale di carattere amministrativo *‘attraverso procura’* e dal 1850 anche mediante scheda inviata al seggio elettorale in busta chiusa. Ed ancora le abitanti del più piccolo regno d'Europa, il Regno di Tavolar¹ avevano il diritto di voto.

2. Passi avanti e passi indietro vi sono stati anche in magistratura.

Non è questa la sede per ripercorrere la storia e ricordare le motivazioni dell'opposizione per cui a lungo la donna venne esclusa dalla magistratura; il tema infatti di questo intervento è *‘il femminile in magistratura’*, la sua attuale condizione dunque, un tema che tratterò riportando dati che, per la loro oggettività, non potranno essere contestati.

Al nascere di ADMI, ad inizio anni '90, le donne magistrato che esercitavano funzioni direttive e semidirettive erano solo il 2% e nel 2013 (venti anni dopo) solo il 17% negli incarichi direttivi e il 28% in quelli semidirettivi.

Ancora oggi nel 2016 nessuna donna ha raggiunto i vertici dell'ordinamento giudiziario e ricopre il ruolo di primo presidente della Corte di Cassazione o di procuratore generale presso la Corte di Cassazione ovvero di procuratore nazionale Antimafia.

Solo due donne sono procuratore generale di Corte di appello e solo

¹ Il regno nacque a metà ottocento per volere e riconoscenza del Re piemontese, che vi si recava a caccia, e venne riconosciuto dal Regno Unito, la cui regina Vittoria inoltre poi lo visitò

otto donne hanno la carica di presidente di Corte di appello.

Aiuta a riflettere il facile raffronto con i nostri cugini d'oltralpe.

In Francia, l'accesso alle donne in magistratura è stato consentito nel 1946 e 37 anni dopo, nel 1983, si è avuta la prima magistrata presidente della "*Cour de Cassation*".

Le giudici in magistratura sono oramai una presenza che caratterizza fortemente la giurisdizione avendo superato la soglia del 50% dei magistrati e sono oggi il 51,8% dei magistrati (alla data del 12.9.2016 su n.9219 magistrati oggi in servizio: n. 4502 sono uomini e n. 4717 sono donne), un dato enorme ove rapportato a quello iniziale del 1965, anno ove erano solo lo 0,14 % di n. 5.647 giudici in servizio e ove si consideri che circa il 65 % dei vincitori degli ultimi tre concorsi sono donne.

Sono stati definitivamente superati tutti i pregiudizi e gli stereotipi iniziali?

Direi di no.

Nel nostro Paese non è stato raggiunto ciò che in altri paesi è un dato culturalmente acquisito da molto tempo, quello della consapevolezza che il valore del "genere femminile" è un ricchezza in termini di capitale umano, un patrimonio, un investimento.

Nella magistratura la qualità delle giudici non è pienamente riconosciuta.

Dal 1959 ad oggi, da quando cioè il CSM ha cominciato a funzionare, solo n. 23 donne su un totale di oltre n. 400 componenti, circa il 5%, ha avuto la possibilità di fare valere il punto di vista "proprio e del genere" di appartenenza all'interno del CSM.

Nell'Associazione Nazionale Magistrati, sino al febbraio 2012 non vi sono mai state più di n. 5 donne su n.36 componenti e una sola donna-presidente (Elena Paciotti). Soltanto dopo le modifiche statutarie e l'introduzione delle "quote di genere del 30%" è cambiata la situazione, tanto che oggi n.14 colleghe compongono il C.D.C.- Comitato direttivo Centrale dell'ANM .

Dall'ultimo rapporto CEPEJ si apprende che in Italia le giudici sono ben presenti in primo grado ove svolgono tutte le funzioni, ma scemano in quelli superiori, che è risibile il loro numero negli incarichi semi-direttivi, direttivi o in Corte Suprema, nonostante l'incremento delle nomine intervenuto in questo ultimo anno: su n. 438 incarichi sono stati conferiti nel 2016 alle magistrato: a) n. 51 su 215 posti direttivi, pari al 23,5%; b) n. 82 su 223 posti semi-direttivi, pari al 36%.

In questa ultima consiliatura solo una donna è componente togata del CSM e il Consiglio Superiore della Magistratura ha indicato una sola donna (su sei componenti) per il direttivo della SSM -Scuola Superiore

della Magistratura, situazione parzialmente sanata (a seguito delle sole proteste della nostra Associazione) per 'nomina ministeriale' di una seconda componente.

3. Questo il quadro.

Occorre allora trovare concrete forme e modi per garantire una piena rappresentanza di genere e per valorizzare la "differenza di genere", la 'nostra' differenza, quella di tutte noi giudici, più della metà della magistratura.

Imparare a "riconoscere la differenza" è un'esigenza che risponde ai bisogni della giustizia ed è un fattore di funzionamento e una risorsa del sistema.

L'uguaglianza ha il suo fondamento nella Costituzione, nella Convenzione dell'ONU del 1979 "Sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne", nella Carta di Nizza (art. 21-23), nella Comunicazione del Parlamento Europeo 21.10.2010 "Strategia per la parità tra uomini e donne per il periodo 2010-2015", nella quale ultima sono ribaditi punti già affermati nella Conferenza Mondiale sulle Donne di Pechino del 1995 sulle misure di accesso alle strutture di potere, ai processi decisionali e ruoli dirigenziali (punti G1-G2).

L'uguaglianza va ricercata e raggiunta con rapidità attraverso la promozione di strumenti di valorizzazione delle specificità dei 'generi' e con l'offerta di reali ed effettive 'pari opportunità' per consentire a tutte e tutti - senza differenze - di accedere agli stessi livelli.

Su 'quanto e come' l'Italia stia cambiando lo si ricava agevolmente dai dati statistici del "*Business People Women-Labour*", ove l'Italia è al 23° posto sui 27 Stati dell'UE e addirittura al 69° su 142 a livello mondiale quanto alla "partecipazione delle donne alla vita politica istituzionale" od ancora dall'ultimo "*Global Gender Gap Report*" del *World Economic Forum*, che colloca l'Italia al 71° posto su 136 paesi per quanto riguarda la 'parità uomo-donna' e al 97° posto per la 'eguaglianza economica e lavorativa' ed ancora al 124° per la parità di stipendi. Il nostro Paese, ancora, è il fanalino di coda per la presenza femminile nelle rappresentanze nazionali al Parlamento Europeo (al 24° posto su 27 Paesi membri).

Come sanare nella magistratura la situazione di persistente disuguaglianza?

Qualche ulteriore dato.

Partiamo dall'Organo di autogoverno.

Le donne vi hanno avuto accesso solo nella consiliatura 1981-1986, dopo 22 anni dalla sua istituzione. Per volere della politica due donne,

Ombretta Carulli Fumagalli e Cecilia Assanti, poterono accedervi, ma si è dovuto attendere la consiliatura 1986/1990 per la prima consigliera togata, Elena Paciotti (la sola cui compete un ulteriore primato record: essere stata la prima – e tuttora unica - donna ‘presidente’ dell’ANM).

Nelle due successive tornate elettorali non vi furono componenti donna-magistrato mentre il trend negativo sembrò essersi invertito nella consiliatura 1998/2002, ove vi furono tre togate, ma poi nella consiliatura successiva non vi furono donne. In quella 2006-2010 furono quattro le donne componenti togate e ad esse si aggiunsero due donne tra i laici.

Un momento importante anche se non ancora di piena uguaglianza, un passo avanti cui purtroppo, come sempre, subito dopo seguirono passi indietro. Nella consiliatura 2010-2014 su sedici togati solo due furono le donne togate (nessuna tra i laici) e il trend in peggioramento è poi ancora continuato nonostante il costante aumento del numero di donne in magistratura. Infatti, nelle ultime elezioni del CSM del luglio 2014 su sedici componenti togati è presente una sola donna togata, Maria Rosaria San Giorgio, e due laiche, Elisabetta Alberti Casellati e Paola Balducci.

Un panorama che denuncia l’esistenza di un maschilismo radicato.

Un fatto che lede i diritti di tutti e non solo quelli delle donne e che fortemente nuoce all’immagine del CSM .

Nel frattempo il Paese è andato avanti.

La modifica dell’intero titolo V della costituzione, dapprima con la legge cost. 22 novembre 1999, n. 1, poi con la legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, come è noto ha attribuito alle Regioni il compito di approvare nuovi statuti regionali in linea con le innovazioni costituzionali introdotte anche in relazione al tema in esame: *“le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive”*.

Le Regioni, manifestando sensibilità verso tali tematiche, hanno inserito nei nuovi statuti o nelle nuove leggi elettorali, delle disposizioni volte ad assicurare la ‘parità uomo-donna’, con particolare riferimento al momento elettorale.

Quanto al Governo dello Stato, con il Governo Renzi era stato infranto il ‘soffitto di cristallo’ per effetto della nomina, in numero paritario, di ministri e di ministre; con il recentissimo governo Gentiloni le donne ministro sono scese ad un terzo (su 18 ministri le donne sono 5, di cui due senza portafoglio), dunque un passo indietro rispetto al precedente.

4. Quali le proposte dell'Associazione Donne Magistrato Italiane per superare la situazione di disparità in magistratura?

E' necessario introdurre temporaneamente anche nell'Organo di autogoverno "quote di risultato", una scelta provvisoria ma necessaria, non più procrastinabile.

I positivi effetti delle quote -ove adottate- sono sotto gli occhi di tutti. Emergono dall'esperienza nel C.D.C. dell'ANM (quota del 30%) e del CNF dell'Avvocatura (quota del 40%) ove le donne, da un numero risibile, ora sono presenti in tali percentuali e, soprattutto, nei C.d.A. delle società quotate (quota del 30%), ove dal 2011 ad oggi si è passati da una presenza femminile del 8% a quella del 23%.

Questa è la sola strada, altrimenti, secondo studi della Banca di Italia, occorreranno 70 anni per raggiungere l'effettivo equilibrio 'di genere'.

Le "quote" sono uno strumento proporzionale allo scopo di superamento delle differenze e discriminazioni che si intende perseguire, un 'mezzo temporaneo' che non umilia il genere femminile (come qualche collega sostiene), ma mira a conseguire in tempi rapidi la piena parità, dopo i quali verranno abbandonate. Servono a sanare una grave situazione di disparità, a generare buone pratiche e produrre valore ed a risolvere 'in modo definitivo' la persistente ed insostenibile disuguaglianza, che, come autorevolmente affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 49 del 2003, è riconducibile "*...al permanere degli effetti storici del periodo nel quale alle donne erano negati o limitati i diritti politici e al permanere, tuttora, di ben noti ostacoli di ordine economico, sociale e di costume suscettibili di impedirne un'effettiva partecipazione all'organizzazione politica del Paese...*" e nella sentenza n.4 del 2010, ove è stata riconosciuta l'esistenza del principio fondamentale della effettiva parità tra i sessi nella rappresentanza politica, nazionale e regionale, nello spirito dell' art. 3, secondo comma, e degli artt. 51 e 117 della Costituzione.

5. E' necessaria una seria riforma della legge elettorale per il CSM, una riforma che assicuri un'effettiva presenza femminile nell'Organo di autogoverno² e ponga rimedio ai meccanismi di selezione che hanno

² La disciplina per l'elezione del CSM ora è disciplinata dalla L. 28.3.2002 n. 44, che si fonda su un sistema 'maggioritario', senza voto di lista, articolato su tre collegi unici nazionali a base uninominale (in totale quindi di 16 magistrati), nella specie: **a)** per n. 2 magistrati della Corte di cassazione e della Procura Generale presso la stessa Corte da eleggere; **b)** per n. 4 magistrati del pubblico ministero; **c)** per n. 10 magistrati degli uffici di merito; con possibilità di esprimere la preferenza per solo uno dei candidati togati che si presentano in ciascuno dei tre collegi unici nazionali. Le candidature possono essere presentate da liste di magistrati con un numero di sottoscrittori 'non inferiore a 25 e non superiore

penalizzato e penalizzano le donne e che nelle ultime elezioni hanno dato luogo ad un risultato ‘inaccettabile’ sul piano della rappresentanza, quello di una sola componente togata a fronte di una magistratura rosa per più della metà.

Vi è ancora tempo sufficiente per attuarla ‘prima’ della prossima scadenza dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura.

Un progetto di riforma elettorale CSM è già ‘in cantiere’ ed è nato a fine marzo 2016 al termine dei lavori della commissione ministeriale c.d. ‘Scotti’ (dal nome del suo presidente), incaricata nel settembre 2015 dal ministro Orlando della formulazione di proposte di riforma in tema di costituzione e funzionamento del CSM, tra cui il sistema elettorale.

In tale relazione, nel preambolo, si afferma che il sistema adottabile è ispirato al principio della piena parità ‘di genere’ e si conclude esprimendo una preferenza (tra i diversi sistemi elettorali) per un’ipotesi c.d. ‘mista’ strutturata in procedimento bi-fasico: **1)** prima fase procedurale di tipo ‘maggioritario’ per collegi territoriali, cui liberamente (anche individualmente) possono partecipare tutti magistrati che si candidino per la categoria di appartenenza ed ove ogni elettore vota per il candidato di ciascuna categoria e, inoltre, può esprimere un secondo voto ma solamente per candidato ‘di genere’ diverso; **2)** seconda fase di tipo ‘proporzionale’ per collegio nazionale, con liste concorrenti, con possibilità di una sola preferenza o duplice per candidati della stessa lista (o di altra lista) ma ‘di genere’ diverso. A tale fase è ammesso un numero di candidati ‘pari al quadruplo dei magistrati da eleggere per ogni categoria’ e che ‘abbiano ottenuto il maggior numero di voti calcolato in senso decrescente sino al quadruplo’ (dunque, in concreto: 8+16+40) e nell’evenienza non sia realizzata la parità ‘di genere’ tra i candidati selezionati, è previsto vengano aggiunti altri candidati del genere ‘meno rappresentato’ e con maggior numero di voti tra i ‘non ammessi’ dopo il primo turno.

L’ADMI ha subito contestato che tale sistema elettorale garantisca una concreta e piena parità di genere.

Il “secondo voto di preferenza” per candidato ‘di genere diverso’ risulta: **a)** ‘facoltativo’ al primo turno (e con esito, per di più, incerto per le ‘cordate’ che, da sempre escludono le donne dalle aree di esercizio del potere; **b)** ‘facoltativo’ al secondo turno. E’ innegabile l’assoluta incertezza di elezione di candidate di genere femminile, in quanto è del

a 50’. E’ un sistema, dunque, che penalizza le donne, affidando un potere determinante al peso delle ‘correnti’ consentendo di limitare i candidati ad un numero corrispondente (o di poco superiore) a quello degli eleggibili in forza di intese ‘preventive’ con facilità attuate dai gruppi associativi.

tutto improbabile che vengano elette candidate ‘aggiuntive’ che non hanno superato il primo turno dimostrando così una sostanziale loro debolezza per la ‘estraneità a gruppi organizzati’. In forza del sistema ipotizzato dalla commissione paradossalmente è possibile l’elezione di un CSM solo ‘maschile’ qualora non venga espressa nel primo turno ‘una seconda preferenza’ (ipotesi questa, peraltro, non probabile) o al secondo turno, in presenza di candidature femminili, che si votino candidature solamente maschili (ipotesi questa, invece, purtroppo probabile). L’aleatorietà del risultato porta a concludere che il sistema elettorale proposto non garantisce una efficace tutela per il genere attualmente ‘svantaggiato’ e che contrasta con l’affermazione, contenuta nelle premesse della stessa relazione Scotti, della piena tutela della ‘parità di genere’.

Sulla proposta Scotti il CSM, lo scorso 7.9.2016, all’unanimità e senza alcuna discussione finale, ha poi espresso solo una generica indicazione per le quote ‘di risultato’, quale strumento astrattamente idoneo a garantire una rappresentanza effettivamente paritaria indicando come necessaria la ‘obbligatorietà’ (e non più la sola facoltatività) della ‘seconda preferenza di genere diverso’ per entrambe le due fasi elettorali. Nel corso del Plenum, inoltre, è stata ritirata la proposta dell’unica togata che prevedeva una ‘quota di risultato del 50%’, per la riscontrata generale contrarietà dei consiglieri (uomini) al suo recepimento.

La soluzione approvata non ci soddisfa, nonostante il risultato abbia chiaro valore ‘simbolico’, un valore conseguito grazie all’impegno dell’unica componente togata CSM, sostenuta dalle due componenti laiche.

L’obbligatorietà della ‘seconda’ preferenza non garantisce, infatti, il conseguimento di alcuna quota, potendo delle ‘facili intese preventive’ tra gruppi associativi portare ad una convergenza o concentrazione del voto di genere ‘al secondo turno’ su una sola candidata o su pochissime candidate. E’ una misura promozionale facilmente aggirabile.

Sarà compito del Governo quello di formulare un articolato di norme che assicuri all’interno del CSM un vero equilibrio ‘di genere’, conforme all’attualità del nostro Paese e rispettoso dei diritti di tutte e tutti i suoi cittadini, manifestazione di democrazia e garanzia di buon e corretto funzionamento di una istituzione di rilievo nel sistema costituzionale italiano quale il Consiglio Superiore della Magistratura.

Tale articolato potrebbe riprendere il contenuto della delibera CSM 2.4.2014 che, oltre a disporre la ‘doppia preferenza di genere’ per la elezione dei magistrati, conteneva la previsione di riserva di quota ‘minima’ di genere pari ad un $\frac{1}{3}$ (sia per la componente togata che per quella laica) prendendo spunto dall’intervenuta legge Golfo/Mosca sulle

quote nei C.d.A. e dalla legge n. 247 del 2012 sull'Ordinamento della professione forense e la composizione del C.N.F.

6. Occorre che si approntino strumenti affinché le giudici, in una magistratura declinata al femminile non si sottraggano ai compiti di direzione, di collaborazione e di partecipazione all'organizzazione degli uffici giudiziari ove lavorano.

Vanno individuate strategie per superare le motivazioni di autoesclusione delle giudici da uffici direttivi e semi-direttivi, ad esempio riprendendo e proseguendo il lavoro fatto nel 2004 con la diffusione del questionario dal C.S.M.³, che va ripetuto in considerazione del mutato aspetto della magistratura e dell'attuale predominante presenza femminile in magistratura. Una nuova raccolta-dati lavorando anche assieme alla S.S.M. aiuterebbe a ricercare possibili soluzioni per superare le radicate motivazioni di autoesclusione e l'attuale svantaggio.

Un'indagine della precedente Commissione Pari Opportunità A.N.M. ha confermato che molte giudici, rispetto ai colleghi uomini, oggi sono disinteressate a funzioni anche solo di coordinamento e che questo avviene non solo per difficoltà organizzative o differenti aspirazioni personali; inoltre, che un costante senso di inadeguatezza e di imperfezione le accompagna nel quotidiano, divise tra lavoro, gestione domestica, educazione dei figli. Su questo occorrerà lavorare in futuro, investendo tempo e fondi, con corsi di '*management*' come già fatto da

³ All'esito dei lavori del Progetto europeo dal titolo "Partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale", coordinato dal C.S.M. col partenariato del Ministero della Giustizia italiano, di quello francese, del CGPJ spagnolo e della Procura generale di Romania (cfr. Quaderno C.S.M. n. 145 del 2004), i cui risultati sono ancora oggi risultano di estrema attualità e meritano ulteriore approfondimento, in particolare la tendenza della componente femminile della magistratura a non candidarsi per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi (la ed. autoesclusione), giustificata in un primo momento sulla base della soddisfazione nelle funzioni svolte e nell'assenza di interesse per attività diverse, pur avendo le rispondenti al questionario distribuito nel 2004 nell'ambito del progetto comunitario sostenuto che la presenza delle donne incarichi di vertice avrebbe inciso positivamente sulla gestione dell'ufficio, grazie al loro valore aggiunto rappresentato dalle maggiori capacità di organizzazione, di mediazione con i colleghi e con il personale amministrativo, dimostrando, in tal modo, "un'alta considerazione delle proprie qualità e competenze professionali". In realtà, l'elemento che più balza agli occhi tra i vari risultati delle indagini summenzionate è una certa mancanza di interesse della componente femminile della magistratura nei confronti di tali funzioni direttive o semidirettive e ciò si pone perfettamente in linea con le motivazioni che hanno spinto la maggior parte delle donne magistrato a scegliere la loro professione. Infatti, sempre grazie al questionario del 2004 connesso al progetto comunitario, si è accertato che per le donne conta prevalentemente la possibilità di "rendere un servizio alla collettività e intervenire sulla realtà sociale", a differenza degli uomini che danno largo peso anche ai profili della carriera e del prestigio funzionale. Lo stesso CSM, nella delibera consiliare del 22 maggio 2003, ha messo in luce il fatto che le donne magistrato valorizzano "l'orientamento sociale del ruolo, concepito innanzitutto come un servizio, delicato ed essenziale": per esse "fare carriera coincide allora col «fare bene il proprio lavoro» e non con l'accumulare titoli" o con "l'attivarsi per progredire individualmente in una scala gerarchica".

avvocate ed imprenditrici.

Non può non aggiungersi che la disaffezione delle donne agli incarichi apicali o semi-apicali spesso deriva dalla distanza delle giudici rispetto alle logiche sottese alla carriera o da quanto il conseguimento degli incarichi può talora rappresentare: una tappa o addirittura il punto d'arrivo di una carriera; uno *step* da raggiungere sovente per soddisfare il proprio ego più che per 'servire l'ufficio' e per il cui conseguimento vengono in qualche caso tenuti comportamenti non proprio commendevoli pur di estromettere i colleghi dalla competizione.

Le magistrature, come in genere le donne, non sono 'carrieriste' e si sentono realizzate e soddisfatte per la funzione che svolgono e il lavoro giudiziario quotidiano in cui sono impegnate. Per coinvolgerle occorre allora ripensare agli incarichi quale 'servizio' temporaneamente svolto negli uffici, così da indurle a mettere in campo quell'esperienza e capacità organizzativa e di innovazione acquisite nel corso di millenni. Per farlo, tuttavia, le giudici hanno bisogno di vedere possibile il raggiungimento del cambiamento con azioni 'positive' ed opportuni adattamenti delle condizioni di lavoro alle esigenze femminili. Va poi ripensato il meccanismo di conferimento degli incarichi direttivi in considerazione della qualità (e non solo quantità) del lavoro giudiziario svolto piuttosto che delle pubblicazioni, titoli o medaglie (o, peggio, dell'appartenenza correntizia). Per le MOT va detto altresì che, entrando in magistratura con un concorso di secondo livello (in media a 31,8 mesi), quando hanno già famiglia e talora prole, non avranno facilmente modo di accumulare tali pubblicazioni o titoli necessari per i (futuri) incarichi apicali dovendo per anni (attualmente almeno quattro) lavorare in sedi disagiate, lontane dalle loro residenze, con difficoltose pendolarità.

Valorizzare il femminile in magistratura è bene ancora dirlo non significa riconoscere benefici o fare delle sperequazioni ad es. nelle assegnazioni dei carichi di lavoro ma solo consentire alle giudici di potere lavorare con professionalità in condizioni rispettose 'anche' del loro benessere nei luoghi di lavoro, un tema molto attuale ed allo studio dell'Organo di autogoverno⁴. Vi è poi necessità di un diffuso rispetto delle regole e di una uniforme applicazione delle circolari attraverso la tabellazione dei criteri adottati negli uffici, ad es.: per i turni ed udienze a tutela della genitorialità⁵; per l'assegnazione dei fascicoli, così da evitare

⁴ La recente Circolare Tabelle, approvata dal Plenum il 25 gennaio 2017, ora prevede la tutela, ricerca e valorizzazione del 'benessere' negli uffici (cfr. ibidem, Capo I, *Disposizioni preliminari*, e Capo II, *Benessere organizzativo*, articoli 271-276) e dispone anche l'individuazione di misure per una fattiva attuazione unitamente a quelle per la tutela della genitorialità e salute (cfr. ibidem Capo III, *Tutela della genitorialità e della malattia*, articoli 277-283).

⁵ Su tale problematica è stato in novembre 2016 istituito un Tavolo Ministeriale tra magistrati, avvocati

penalizzazioni nell'attribuzione delle cause di maggiore importanza o difficoltà od altro. Tutto ciò forse servirà a dare voce alle molte magistrato che non hanno alcuna carica e che si astengono dal partecipare a scelte per gli incarichi direttivi o di collaborazione. Una perdita per la magistratura.

Questo anniversario dei settant'anni dal suffragio universale può costituire un momento di rinnovato impegno comune per rimuovere gli ostacoli che, nella quotidianità, impediscono tuttora la effettiva eguaglianza e la piena attuazione dell'art. 3 della nostra Costituzione.

** Testo rielaborato dell'intervento svolto dalla Presidente A.D.M.I. - Associazione Donne Magistrato Italiane, Carla Lendaro, al Convegno C.S.M. "Donne nelle istituzioni: i primi 70 anni" - Roma 15 dicembre 2016*